

**COMUNE DI PORTALBERA
PROVINCIA DI PAVIA**

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

PREMESSA

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs.118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico e gestionale.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato:

<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/>

L'Amministrazione ha definito le previsioni di bilancio attenendosi alla normativa vigente mantenendo immutate le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi e adottando un criterio storico di allocazione delle risorse, avendo come base le previsioni assestate del 2017, comunicate ai responsabili di servizio con nota del Responsabile Servizio Finanziario in data 20.10.2017 prot.4302.

Le scelte politiche di programmazione e realizzazione degli interventi nel territorio e di erogazione dei servizi ai cittadini e alle imprese costituiscono prerogativa esclusiva della Giunta, in sede di proposta degli schemi, e del Consiglio in sede di discussione e approvazione del bilancio.

La presente nota integrativa si propone di descrivere gli elementi più significativi dello schema di bilancio di previsione 2018-2020.

La relazione è finalizzata a verificare il rispetto dei principi contabili e a motivarne eventuali scostamenti, con particolare riferimento all'impatto sugli equilibri finanziari del bilancio annuale e pluriennale.

Il bilancio di previsione 2018-2020, disciplinato dal DLgs 118/2011 e dal d.p.c.m. 28/12/2011, è redatto in base alle nuove disposizioni contabili, nella veste assunta dopo le modifiche del D.lg. 126/2014 e secondo gli schemi e i principi contabili allegati.

La presente nota integrativa viene compilata ai sensi dell'art. 11 comma 5 D.Lgs. 118/2011 e tenendo conto dell'art.3 del Regolamento di Contabilità, disciplinante la procedura per la formazione ed approvazione del bilancio di previsione.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'Ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione è triennale. Le previsioni riguardanti il primo anno costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- *politico-amministrativa* in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di *programmazione finanziaria* poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di *destinazione delle risorse* a preventivo attraverso la funzione *autorizzatoria*, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di *verifica degli equilibri finanziari* nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate. Per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;
- *informativa* in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario della amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata da una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa.

Con la "nota integrativa" quindi si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati nei singoli cespiti.
Imposte e Tasse

La Legge di Stabilità 2016 (Legge 28.12.2015 n. 208, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30.12.2015) stabilisce che per contenere il livello complessivo della pressione tributaria, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle delibere degli Enti Locali nella parte in cui prevedono aumenti di tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Il comma 42) lettera a) della Legge di Bilancio 2017 (Legge 11.12.2016 n. 232, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21.12.2016) prevede l'estensione al 2017 del blocco della pressione fiscale già previsto nella Legge di Stabilità 2016; la misura in questione non riguarda espressamente la TARI (stante l'obbligo di Legge di copertura integrale dei costi del servizio d'igiene urbana). Il blocco in questione non consente né l'abolizione di regimi agevolativi né l'istituzione di nuovi prelievi tributari. La sospensione non si applica alla TARI né per gli Enti Locali che deliberano il pre dissesto o il dissesto. La sospensione non agisce sulle entrate per servizi che prevedono tariffe.

Il comma 37) lettera a) della Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 pubblicata sulla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017 S.O. n. 62) proroga al 2018 il blocco degli aumenti delle aliquote dei tributi comunali e regionali, ad eccezione dei Comuni istituiti a seguito di fusione.

Il comma 38) della Legge di Bilancio 2018 dispone l'estensione all'anno 2018 della possibilità, ai fini TARI, di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio "rifiuti", attraverso l'adozione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all'allegato 1) del DPR n. 158/99, maggiorati fino al 50% e ridotti fino al 50%.

Entrate correnti

Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

IMU – Imposta Municipale Propria

L'IMU è stata introdotta in via sperimentale, a decorrere dal 1 gennaio 2012, dall'art.13 del D.L.6.12.2011 n.201 convertito nella Legge 22/12/2011 n.214, ed ha sostituito l'imposta Comunale sugli Immobili (ICI).

L'art.1 c.639 della Legge 127 del 27.12.2013 (Legge stabilità 2014) ha introdotto la IUC – Imposta Unica Comunale – ed ha trasformato l'IMU a regime e non più in via sperimentale.

La IUC è composta da :Imposta Municipale Unica (IMU), Tassa sui rifiuti (TARI) e Tributo per i servizi indivisibili (TASI).

La IUC è stata confermata anche per l'anno 2015 dall'art.1 c.679 della Legge 23/12/2014 n.190 (Legge di Stabilità per il 2015).

La Legge n.208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha previsto alcune modifiche alla IUC, in particolare per quanto riguarda l'imposizione su terreni agricoli, immobili concessi in comodato, immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa, immobili situati all'estero, immobili a canone concordato ed "imbullonati" .

Le previsioni iscritte nel bilancio tengono conto di tali novità normative.

Le aliquote previste per il 2018, invariate rispetto al 2017, sono le seguenti:

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,6 per mille (riservato allo Stato)
Aliquota per i terreni agricoli	7,6 per mille

La previsione di gettito IMU degli esercizi 2018-2020 è al netto della trattenuta a titolo di quota di alimentazione al Fondo di Solidarietà Comunale - calcolata e pubblicata sul portale del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - "Finanza Locale" - che verrà effettuata direttamente dall'Agenzia delle Entrate sulla quota comunale di gettito IMU versata dai contribuenti.

Gettito stimato

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
IMU	Euro 125.000,00	Euro 125.000,00	Euro 125.000,00

TASI – Tributo per i servizi indivisibili

La TASI è uno dei tributi di cui si compone la IUC – Imposta Unica Comunale – istituita dall'art.1 c.639 della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di Stabilità per il 2014), confermata, anche per l'anno 2015, dall'art.1, comma 679 della Legge 23/12/2014 n. 190.

Presupposto per la TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa, fino al 2015, l'abitazione principale, le aree fabbricabili, così come definiti ai fini dell'IMU , fatta eccezione, in ogni caso, per i terreni agricoli e dal 2016, dell'abitazione principale.

Come indicato nel paragrafo precedente riguardante l'IMU, la legge di stabilità per il 2016 ha modificato l'imposizione fiscale su abitazione principale, rendendo la fattispecie completamente esente, ad eccezione degli immobili cosiddetti di lusso (categorie A1,A8 e A9). Il comma 14 dell'art.1 della Legge 20/2015, modificando il comma 669 della Legge

147/2013, ha previsto infatti la modifica del presupposto impositivo, escludendo di fatto l'abitazione principale dal presupposto.

RECUPERO EVASIONE ICI IMU

L'ufficio tributi svolge attività di accertamento anche sui tributi soppressi come l'ICI, relativamente alle annualità per le quali non è ancora intervenuta decadenza dal potere di accertamento.

La previsione di entrata è quantificata con riferimento alla sola imposta al netto di sanzioni e interessi che, ai sensi del punto 3.7.1 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, saranno accertati "per cassa". Per questa tipologia di entrata è stato costituito il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, considerando, come unici riferimenti disponibili, il raffronto tra gli importi accertati nell'anno 2016 e gli importi riscossi in c/competenza 2016 e nell'esercizio finanziario 2017 in c/residui 2016, al netto dell'aggio da corrispondere alla società affidataria del servizio.

I proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento sono stimati in:

€ 5.000,00 per il 2018

€ 5.000,00 per il 2019

€ 5.000,00 per il 2020

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

L'addizionale comunale all'IRPEF, nel rispetto di quanto previsto dal terzo decreto correttivo dell'armonizzazione contabile di modifica del punto 3.7.5 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011), è determinata per un importo "non superiore a quello risultante dall'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale". L'aliquota applicata rimane invariata rispetto all'anno precedente.

La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel Comune. Tali redditi possono essere altalenanti, poiché influenzati dall'andamento dell'economia del paese.

La previsione, che resta di difficile determinazione in quanto legata ai redditi effettivi dei contribuenti, è stata effettuata, in maniera prudenziale, sulla base dei dati forniti dal Ministero delle Finanze.

Il gettito previsto è pari a:

€ 123.710,00 per il 2018

€ 125.000,00 per il 2019

€ 130.000,00 per il 2020

TARI

Premesso che con l'art. 1, commi 639 e segg., della L. 27.12.2013, n. 147 è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), con decorrenza 1.1.2014;

Atteso che il regolamento comunale che disciplina detta imposta è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 del 26.06.2014;

Considerato che al comma 683 del citato art. 1 è stabilito che le tariffe della TARI sono approvate dal Consiglio comunale, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente e che, ai sensi del comma 654 dello

stesso art. 1, le tariffe devono essere tali da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio di cui al piano finanziario;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo normalizzato per il passaggio alla tariffa di cui al D. Lgs. 22/1997;

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;

- il Consiglio Comunale è tenuto ad approvare il Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2018;

- la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività; Dato atto che le scelte operative e gestionali hanno comportato per l'ente la scelta dei coefficienti di produttività potenziali di cui al D.P.R. 158/1999;

Ritenuto necessario al fine della costruzione dello schema di bilancio di previsione partire da una elaborazione dei costi del servizio di igiene urbana e delle tariffe che sarà quella definitiva che il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare a meno di successive modifiche;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. In legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma.

IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI

La gestione è in concessione alla Ditta ICA S.R.L.

Il gettito previsto è pari a:

€ 3.000,00 per il 2018

€ 3.000,00 per il 2019

€ 3.000,00 per il 2020

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Il fondo di solidarietà che il Comune percepisce come trasferimento dello Stato contiene in sé, come posta negativa di Bilancio, la quota che lo Stato trattiene dall'IMU e che alimenta il Fondo di Solidarietà Nazionale a sostegno dei Comuni meno "fortunati".

L'evoluzione normativa degli ultimi anni ha comportato un sistematico taglio delle risorse a disposizione degli enti locali, in considerazione del fatto che i Comuni debbano concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica dello Stato, in particolare quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea.

Dall'anno 2016 è cambiata la modalità del calcolo del FSC dovendo comprendere un aumento pari alla riduzione di gettito effettivo 2015 IMU/TASI, ai sensi di quanto disposto dal nuovo art.1 Legge 228/2012, comma 380 sexies, septies e octies, introdotti dall'art.1 comma 17 lettera f) della Legge 208/2015;

Il dato sarà sicuramente soggetto a revisioni, in quanto quello effettivo, che verrà reso noto dal ministero, sconterà gli effetti delle nuove percentuali del criterio relativo ai fabbisogni standard;

TRASFERIMENTI CORRENTI

Sono stati previsti sulla base dell'andamento storico o di documentazione agli atti dell'ente. Si segnala che si tratta per lo più di trasferimenti regionali destinati a particolari fasce di cittadini, in cui l'ente è solo un soggetto intermedio.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Le entrate da vendita ed erogazione di servizi sono state previste sulla base dell'andamento storico, del numero degli utenti e modalità di erogazione dei servizi.

I proventi di beni sono previsti in base a contratti e convenzioni in essere per quanto attiene canoni, locazioni e affitti; all'andamento storico consolidato per le concessioni cimiteriali.

Le sanzioni per violazione del codice della strada sono state stimate in base alle attività sanzionatorie previste dal servizio di vigilanza.

TRIBUTI IN CONTO CAPITALE

Al fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2018-2020 sono stati assegnati ai comuni che non risultano beneficiari dei contributi di cui all'art.1, comma 974 della Legge 28.12.2015 n. 208 contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 150 milioni di Euro per l'anno 2018, 400 milioni di Euro per l'anno 2019 e 300 milioni di Euro per l'anno 2020.

I Comuni comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'Interno entro il termine perentorio del 20 febbraio 2018 per l'anno 2018.

Al tal fine si è provveduto ad iscrivere nel Bilancio 2018 un Entrata al Cap.4005 di € 100.000,00 quale contributo statale per investimenti oo.pp (opere ristrutturazione scuola primaria).

ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le previsioni di entrata si riferiscono ai proventi derivanti dal rilascio di permessi a costruire, queste entrate sono state interamente destinate al finanziamento di spese per investimento.

Le altre previsioni di entrata in conto capitale derivano da "reimputazioni" a seguito di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 31.01.2018.

ACCENSIONE DI MUTUI PRESTITI

Non sono previste assunzioni di nuovi mutui per l'intero triennio di riferimento del bilancio.

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: "Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione.

Nel 2018 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 75 per cento, nel 2019 è pari almeno al 85 per cento, nel 2020 l'accantonamento al fondo è pari almeno al 95 per cento";

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si è pertanto provveduto a individuare le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione. Considerate le suddette esclusioni, è stata individuata esclusivamente, quale risorsa d'incerta riscossione, la Tariffa Rifiuti (TARI) (entrata tributaria non accertata per cassa);

La dimensione definitiva del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata dell'avanzo).

Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui

attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

Per quanto concerne il calcolo ci si è basati sui seguenti presupposti operativi:

1. Il quinquennio oggetto di analisi è quello ricompreso tra il 2013 e l'anno 2017, utilizzando i dati di pre-consuntivo 2017;
2. L'Ente ha usufruito dell'agevolazione introdotta dal D.M. 20 maggio 2015 che permette tra l'altro l'addizione degli incassi monetizzati nell'anno successivo in conto residuo relativi ai soli accertamenti fatti nell'anno oggetto di analisi;
3. L'Ente utilizza la media semplice quale strumento di quantificazione della percentuale attestante la capacità di riscossione quale metodo di calcolo, definito dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, da utilizzare a regime;
4. L'Ente non ha partecipato ad alcuna sperimentazione.

Per ciascuna formula è possibile determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente.

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Considerate le suddette esclusioni, sono state individuate, quali risorse d'incerta riscossione, le seguenti entrate (che non sono state accertate per cassa):

- - Tassa rifiuti (TARI)
- Tassa rifiuti (TARES)

La scelta della media semplice è stata effettuata in considerazione del fatto nel corso degli anni l'effettiva capacità di riscossione dell'Ente è rimasta pressoché costante, evidenziando che – la Tassa sui Rifiuti (TARI) è stata introdotta nel 2014, in sostituzione della TARES (Tributo sui rifiuti e sui Servizi) in vigore nel 2013 e della TARSU (Tassa rifiuti solidi urbani) in vigore fino al 2012.

Dal momento che queste risorse sono del tutto assimilabili da un punto di vista contabile (si tratta sempre di entrate accertate sulla base degli avvisi di pagamento emessi), si è provveduto a raggruppare i dati degli accertamenti e degli incassi in un unico prospetto, in modo da disporre di una serie storica adeguata per poter determinare il FCDE di competenza. Tutti i dati sono stati tratti dai rendiconti e sono stati aggiornati sulla base delle effettive riscossioni.

SPESA CORRENTE

La spesa corrente è stata calcolata tenendo conto in particolare di:

- Personale in servizio
- Interessi, su mutui in ammortamento, attualmente tutti a tasso fisso
- Contratti e convenzioni in essere
- Spese per utenze e servizi di rete

In generale, al netto dei tagli effettuati sulla spesa corrente, le altre spese ordinarie di gestione sono state stanziare in base anche al loro andamento storico.

Sono rispettati i vincoli di finanza pubblica in materia di spesa di personale.

LIMITE FORME DI LAVORO FLESSIBILE

Per gli Enti in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1) della Legge 296/2006, il limite di spesa per il ricorso a forme di lavoro flessibile è pari al 100% della spesa sostenuta per la medesima finalità nel 2009 (art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010).

Il Comune di Portalbera ha utilizzato forme di lavoro flessibile mediante l'impiego di personale appartenente ad altre Pubbliche Amministrazioni al di fuori dell'orario di lavoro. Risulta garantito il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale rispetto all'ammontare della spesa media riferita al triennio 2011/2013 nonché il rispetto del vincolo della spesa per lavoro flessibile, nel limite di quanto sostenuto nel 2009.

La spesa impegnata nell'anno 2009, comprensiva di oneri riflessi e IRAP, che rappresenta la base di spesa, è pari a Euro 9.231,53; la spesa stanziata nel bilancio previsione 2018-2020 è pari a Euro 2.786,02.

SPESA DI INVESTIMENTO

In applicazione delle nuove regole contabili, tali stanziamenti ricomprendono anche le previsioni di spesa relative ad investimenti, finanziati in esercizi precedenti, ma non ancora completati o per i quali risultano da liquidare stati di avanzamento. I lavori con finanziamento a valere sul FPV (fondo pluriennale vincolato) sono relativi ad opere e lavori in corso imputati secondo cronoprogramma dei lavori.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

La proposta di bilancio 2018-2020 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2017 e al momento non si dispone del dato dell'avanzo di amministrazione del 2017 accertato ai sensi di legge ma solo in una determinazione presunta;

L'equilibrio complessivo della gestione 2018-2020 è stato pertanto conseguito senza applicare il risultato di amministrazione a destinazione libera.

Al risultato del tutto provvisorio sono stati applicati i vincoli derivanti dalla precedente gestione come di seguito indicato.

PREVISIONE FLUSSI CASSA

I flussi di cassa, ed i relativi stanziamenti di previsione sono stati stimati: per quanto riguarda l'entrata, in relazione a:

- effettiva esigibilità dei crediti iscritti in bilancio (tenuto quindi conto dei crediti di dubbia esigibilità svalutati in sede di rendiconto);
- previsioni di incasso di tributi, fondi perequativi, contributi e trasferimenti di parte corrente e di parte capitale;
- riflessi della manovra tributaria in corso di approvazione; per quanto riguarda la spesa in relazione a:
 - ai debiti maturati;
 - flussi di uscita periodici o continuativi per spese consolidate (personale, interessi passivi, quote capitale mutui, utenze, ecc.)
 - scadenze contrattuali;
 - cronoprogramma degli investimenti.

E' stato verificato che, salvo manovre statali di particolare rilievo sui termini di versamento di imposte e fondi perequativi, in vigore della normativa attuale, non sono prevedibili ipotesi di squilibrio di cassa e conseguente ricorso ad anticipazione di tesoreria.

Nel corso della gestione vengono sottoposti a monitoraggio e verifica costante tutti i saldi, finanziari e di competenza, al fine di rispettare termini di pagamento delle fatture.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il fondo pluriennale vincolato FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate e destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Nel bilancio di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è composto da due quote distinte:

_ la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio, ma che devono essere imputate agli esercizi successivi in base al criterio delle esigibilità;

tale quota sarà iscritta a bilancio nella parte spesa, contestualmente e per il medesimo valore del Fondo Pluriennale Vincolato in entrata,

_ le risorse che si prevede di accertare nel corso di un esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dello stesso con imputazione agli

esercizi successivi; questa fattispecie è quella prevista nel bilancio di previsione 2018-2020,

sfalsata di un anno tra spesa (anno n) ed entrata (anno n+1) ed è desumibile dal cronoprogramma degli stati di avanzamento dei lavori relativi agli interventi di spesa di investimenti programmati.

Il Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti (FPV) è riferito alle seguenti spese di personale, la cui esigibilità ricade, nel rispetto del principio contabile 5.2) lettera a) dell'allegato 4/2), nell'esercizio finanziario successivo: spese relative al trattamento accessorio del personale dipendente liquidate nell'anno successivo (retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa ivi compresi contributi e IRAP), spese relative al trattamento accessorio e premiante del personale non titolare di posizione organizzativa (indennità di procedimento, produttività, ecc.. ivi compresi contributi ed IRAP) risultanti dal contratto collettivo integrativo sottoscritto il 11.12.2017.

Il Fondo Pluriennale Vincolato per spesa d'investimento

Le spese d'investimento sono riferite a lavori finanziati, aggiudicati e avviati negli esercizi

precedenti la cui esigibilità è differita all'esercizio 2018 a seguito di "reimputazioni" derivanti da riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 05.02.2018; le predette spese di investimento sono finanziate da Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale iscritto tra le entrate del bilancio di previsione - esercizio finanziario 2018 - (principio contabile 5.3 e 9.1).

La Legge di Bilancio 2018 consente di "spostare" all'esercizio finanziario 2018 l'accantonamento nel fondo pluriennale vincolato di spese dell'esercizio 2016; queste risorse potranno infatti essere mantenute con FPV di spesa nell'esercizio 2017, a condizione che l'Ente disponga di un progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo di cronoprogramma dei lavori. Le somme confluiranno nell'avanzo di amministrazione se entro l'esercizio 2018 non saranno assunti i relativi impegni di spesa (comma 880).

Si ricorda che i principi contabili (punto 5.4 dell'allegato 4/2) prevedono che le spese per opere pubbliche possano essere prenotate ed accantonate nel FPV in caso di attivazione delle procedure di affidamento o nel caso di assunzione di un'obbligazione giuridica perfezionata sul quadro economico; in assenza di aggiudicazione definitiva entro l'anno successivo, le risorse accertate confluiscono nell'avanzo di amministrazione.

Le spese d'investimento che hanno dato luogo alla formazione del FPV di parte capitale rispettano i dettami dei principi contabili, trattandosi di opere aggiudicate e/o in fase di esecuzione.

Il Responsabile del Servizio Tecnico, in sede di riaccertamento dei residui, con riferimento ai lavori pubblici aggiudicati, ha comunicato quale termine ultimo di ultimazione dei lavori l'esercizio 2018.

Si precisa che ai fini del pareggio di bilancio nelle entrate finali e nelle spese finali rileva il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

ULTERIORI ELEMENTI DI VALUTAZIONE

Strumenti finanziari derivati

L'Ente non ha in essere alcun contratto relativo a strumenti finanziari derivati

Elenco degli organismi partecipati

Con atto del Notaio Marco Boiocchi di Broni del 05/12/2017 avente effetto giuridico dal 01/01/2018 è avvenuta la fusione per incorporazione di Broni-Stradella S.p.A e Acaop S.p.A. in Broni-Stradella Pubblica S.r.l.

I dati relativi all'azienda incorporante derivanti dalle operazioni di cui sopra sono i seguenti:

Denominazione:	Broni-Stradella Pubblica S.r.l.
Sede Legale:	Via Cavour 28 – 27049 Stradella (PV)
Direzione Amministrativa:	Via Cavour 28 – 27049 Stradella (PV)
Codice Fiscale/Partita Iva:	02419480187
Rea:	Pavia 271987

La Società incorporante subentra in tutti i rapporti, attivi e passivi, facenti capo a Broni-Stradella S.p.A. e Acaop S.p.A.

A seguito della suindicata operazione di fusione per incorporazione, dalla data del 01/01/2018 risulta operativa la sola Broni-Stradella Pubblica S.r.l.

	Denominazione	Quota di capitale sociale	% di partecipazione	Localizzazione
1	BRONI-STRADELLA PUBBLICA S.R.L.	€ 169.640,83	2,0911%	Stradella

Il pareggio di bilancio

La Legge di Stabilità 2016 stabilisce che a decorrere dall'anno 2016 cessano di avere applicazione le disposizioni concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e impone il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, sia a consuntivo che a preventivo (c.d. pareggio di bilancio).

Si abbandona il saldo finanziario in termini di competenza mista, che considera la competenza (accertamenti e impegni) per le entrate e spese correnti, e la cassa (riscossioni e pagamenti) per le entrate e spese in conto capitale come previsto nel patto di stabilità, sostituendolo con un saldo dato dalla differenza tra entrate e spese finali solo in termini di competenza.

E' di immediata evidenza che l'elemento di forza del nuovo vincolo di finanza pubblica rispetto al patto di stabilità è dato dal raggiungimento di un saldo non negativo (anche pari a zero) tra entrate e spese finali in termini di competenza finanziaria potenziata, mentre il patto di stabilità richiedeva il raggiungimento e superamento di un obiettivo positivo.

Oltre a questo, con l'introduzione del nuovo pareggio si consegue un generalizzato sblocco dei pagamenti in conto capitale, specialmente di quelli a residuo, compresi quelli finanziati da indebitamento, che nel patto entravano con segno negativo in termini di cassa.

Con il sistema armonizzato il bilancio per gli anni successivi al primo assume una importanza maggiore che in passato poiché:

- l'esercizio provvisorio si basa sul secondo esercizio del bilancio e non sugli stanziamenti definitivi dell'esercizio precedente;
- i nuovi principi contabili, in base ai quali accertamenti e impegni si imputano negli esercizi in cui sono esigibili, richiedono maggiormente di impegnare il bilancio degli anni successivi;
- in un contesto di risorse in diminuzione, il bilancio 2018-2020 è in grado di evidenziare in anticipo le difficoltà che l'Ente potrebbe incontrare in futuro e dovrebbe essere utilizzato in chiave programmatica per assumere decisioni e proporre soluzioni che comunque richiedono tempo per essere attuate.

Conclusioni

Le previsioni di bilancio sono state formulate nel rispetto delle normative vigenti e dei principi contabili; tuttavia per le ragioni espresse in premessa sulle modalità e i tempi di approvazione del bilancio 2018 – 2020, si renderà necessario un assestamento che tenga conto delle variazioni introdotte dalla normativa prevista nella legge di stabilità e dalle leggi ad essa collegate.